

TI_GERICHTE 32.2021.132 vom 12. November 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-11-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2021.132

FR: TI_GERICHTE 32.2021.132 du 12 novembre 2021

IT: TI_GERICHTE 32.2021.132 del 12 novembre 2021

Regeste

Ricorrente non più reintegrabile nel libero mercato del lavoro. Acquiescenza (adesione) integrale dell'UAI al gravame: alla ricorrente è riconosciuto il diritto ad una rendita intera. Ricorso accolto integralmente

Erwägungen

E. 49

cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell'8 settembre 2015). nel merito 2.2. Oggetto del contendere è sapere se l'assicurata ha diritto a prestazioni dell'assicurazione invalidità maggiori di quelle riconosciute con la decisione impugnata. Va rilevato che il 1° gennaio 2022, ossia dopo l'emanazione della decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell'OAI che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705). Occorre tuttavia ricordare che per la disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329). In concreto al ricorso contro la decisione emanata il 12 novembre 2021 – data che, di principio, delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali – si applicano le norme sostanziali in vigore fino a quel momento. Per cui ogni riferimento alle norme applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va inteso nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021. 2.3. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L'assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46). Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso di incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo

d'attività (art. 6 LPGGA). Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STF I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STF I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).

2.4. Nel caso in esame, la domanda di causa della ricorrente (cfr. supra consid. 1.9.) è da intendere quale richiesta di accertamento di un grado AI superiore a quello indicato nella decisione impugnata, ossia superiore al 55%, rispettivamente 40% (cfr. supra consid. 1.8.). A tal proposito, con la risposta di causa l'UAI, dopo aver nuovamente sottoposto la fattispecie al vaglio del medico SMR e aver rilevato che la consulente in integrazione aveva ritenuto l'assicurata non reintegrabile nel mercato del lavoro libero, ha proposto l'accoglimento del gravame nel senso che a RI 1 venga riconosciuta una rendita intera dal 1. agosto 2019 con versamento al 1. dicembre 2019, ovvero sei mesi dopo la presentazione della domanda di prestazioni (cfr. supra consid. 1.1. e 1.10). Pertanto, la risposta di causa dell'UAI configura un'adesione (acquiescenza) integrale alla pretesa di causa attorea (cfr. STF 9C_570/2007 del 5 marzo 2008, consid. 1.2., STCA 36.2009.180 del 25 gennaio 2010, p. 4 e segg.).

Nell'evenienza concreta, vagliata la documentazione agli atti (in particolare il rapporto della consulente AI con il quale quest'ultima ha accertato l'impossibilità di reintegrare RI 1 nel libero mercato del lavoro, cfr. supra consid. 1.7.) e ritenuto che nulla osta, sul piano giuridico o fattuale (il fatto che l'amministrazione non ha quantificato l'ammontare della rendita intera a cui l'insorgente ha diritto non impedisce in concreto l'emanazione della sentenza, cfr. la citata STCA 36.2009.180, p. 8), a procedere come da richiesta dell'UAI (ossia accogliendo il ricorso e riconoscendo il diritto ad una rendita intera dal 1. agosto 2019 e relativo versamento dal 1. dicembre 2019, cfr. supra consid. 1.10), questa Corte non rileva alcun elemento che osti all'accoglimento del gravame come da formulazione dell'UAI nell'allegato responsivo (cfr. supra consid. 1.10). Pertanto, la decisione dell'UAI del 12 novembre 2021 è annullata e la ricorrente è posta al beneficio di una rendita intera a far tempo dal 1. agosto 2019; il versamento della rendita è da effettuarsi retroattivamente dal 1. dicembre 2019, ossia sei mesi dopo la presentazione della domanda di prestazioni (cfr. supra consid. 1.1.), conformemente all'art. 29 cpv. 1 LAI.

2.5. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. anche la disposizione transitoria dell'art. 82a LPGGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e f bis LPGGA nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell'AI è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7

aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008). Visto l'esito del ricorso, le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.